

Francesco



Savino

Prot. 166/V/2025

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI
CASSANO ALL'JONIO

Vista l'insistenza con cui vengono presentate richieste di celebrazioni in chiese o cappelle di proprietà privata presenti sul territorio della Diocesi;

Considerata la necessità di ribadire le norme ecclesiastiche relative ai luoghi di culto;

Sentito il parere del Consiglio Episcopale e del Consiglio Presbiterale;

In forza della potestà ordinaria, con il presente decreto,

DISPONGO CHE

1. La chiesa è un edificio sacro destinato al culto divino ove i fedeli hanno diritto di entrare per esercitare, soprattutto pubblicamente, tale culto (cfr can. 1214);
2. Per l'esercizio del culto, la chiesa deve essere dedicata o almeno benedetta (cfr can. 1217);
3. Nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali (cfr can. 1219);
4. Nel luogo sacro, in particolare nella chiesa, può essere consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione e deve essere vietata qualunque attività aliena dalla santità del luogo (cfr can. 1210);
5. Dal momento che la liturgia può essere legittimamente celebrata solo in comunione con il Vescovo diocesano e sotto la sua autorità (cfr cann. 838 §1, §4; 899 § 2), la destinazione di un edificio al culto pubblico, la qualificazione giuridico-pastorale di una chiesa e la riduzione di una chiesa a uso profano non indecoroso competono esclusivamente a quest'ultimo;
6. Ai fini della qualificazione giuridica della chiesa, non è rilevante il soggetto proprietario dell'edificio, ma soltanto la persona giuridica responsabile dell'officiatura;

7. La dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso. Ciò equivarrebbe infatti a violare il vincolo di destinazione, tutelato anche dall'art. 831 cod. civ.;
8. La chiesa deve essere nell'esclusiva disponibilità della persona giuridica competente per l'officiatura e pertanto non può essere oggetto di un contratto che attribuisca a terzi diritti, facoltà, poteri, possesso o compossesso sull'edificio di culto; non può essere bene strumentale di attività commerciale né può essere utilizzata in alcun modo a fine di lucro;
9. La tutela della destinazione al culto e la riserva delle relative facoltà all'autorità ecclesiastica competente per territorio costituisce una costante della legislazione statale, che garantisce l'immodificabilità della destinazione al culto (cfr art. 831, comma secondo, cod. civ.) fino a quando non sia disposta dall'autorità ecclesiastica la riduzione a uso profano dell'edificio di culto, a norma del can. 1222: «Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano»;
10. Qualora il soggetto proprietario della chiesa sia una persona fisica o un ente civile, questi non può sottrarre l'edificio alla destinazione di culto, né può gestire direttamente il culto medesimo, dato il principio che il soggetto che celebra la liturgia può essere soltanto una comunità di fedeli in comunione con il Vescovo diocesano. Il proprietario pertanto è tenuto a concedere in uso l'edificio, a titolo di esercizio del culto, all'ente ecclesiastico designato dal Vescovo. Le condizioni della concessione possono essere determinate mediante convenzione;
11. Tenuto conto che, a norma del can. 519, il Parroco è il pastore proprio della Parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano; è fatto divieto a qualsiasi Presbitero di celebrare il culto in chiese non parrocchiali, di qualsiasi qualificazione giuridica, senza l'autorizzazione del Parroco del territorio, che vigilerà contro ogni abuso e visiterà le chiese di proprietà privata verificandone l'eventuale uso profano o condizioni non decorose;
12. Data la peculiarità del sacramento del Battesimo in virtù del quale si viene anche incorporati nella comunità cristiana, si fa divieto di celebrare detto sacramento in chiese o cappelle "private". Salvo il pericolo di morte, è vietata la celebrazione del Battesimo negli ospedali, nelle case o in chiese non parrocchiali.
13. Si fa divieto di celebrare il culto in luoghi adibiti saltuariamente ad aula liturgica in cui sono stati celebrati o si celebrano consuetamente matrimoni civili o adibite a uso indecoroso. Pertanto Si ritengano interdetti alla celebrazione del culto tutte le Chiese, le Cappelle, gli Oratori, anche di proprietà privata, in cui sono stati celebrati matrimoni civili.
14. Nel caso in cui, per antica consuetudine, si svolga nella chiesa o cappella privata una festa religiosa, la responsabilità della programmazione, conduzione e gestione

di detta festa appartiene, in prima istanza, al parroco del territorio su cui insiste la chiesa. Detta responsabilità riguarda anche l'aspetto amministrativo ed economico della festa, vigilando e assicurando che le offerte e questue raccolte durante la festa vengano impiegate per scopi di religione e di culto, come prevede la legislazione civile.

Confido che queste disposizioni, aventi forza di legge, vengano osservate in tutto il territorio della Diocesi.

Cassano All'Ionio, dalla Sede Vescovile, addì 07 maggio 2025

L.S.

✠ Francesco Savino
+ Francesco Savino

IL CANCELLIERE VESCOVILE
don Pasquale Zapparri

